



Città di Ostra

Provincia di Ancona

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DETERMINAZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEI COMPENSI
INCENTIVANTI DA
CORRISPONDERE ALL'UFFICIO
TRIBUTI PER L'ATTIVITA' DI
VERIFICA IN MATERIA DI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI (I.C.I.)**

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 12, comma 2 del vigente Regolamento comunale ICI, e successive modifiche e integrazioni

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. *63.* del *26.05.2008*



Città di Ostra

Provincia di Ancona

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce, in applicazione delle modalità e dei criteri previsti in sede di contrattazione decentrata, la disciplina per la determinazione e la ripartizione dei compensi incentivanti di cui all'art. 59, comma 1 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed all'articolo 12, comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25/03/1999, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I compensi suddetti sono determinati in relazione alle prestazioni previste dal successivo articolo 3 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'Ufficio Tributi del Comune di Ostra.
3. Tale regolamento assume pertanto la finalità di incentivare, con specifiche risorse, l'attività di controllo e di repressione dell'evasione in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.

Art. 2

Soggetti

1. Sono beneficiari dell'incentivazione di cui al presente regolamento i dipendenti del Comune di Ostra assegnati all'Ufficio Tributi, quindi il Responsabile del Servizio Tributi e gli altri dipendenti assegnati al Servizio che collaborano all'attività di verifica in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.

Art. 3

Definizioni e funzioni

1. Per attività di verifica in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, oggetto del presente regolamento, si intende l'insieme dei compiti richiesti per il controllo delle singole posizioni fiscali rivolti alla determinazione dell'esatto ammontare d'imposta dovuta da ciascun contribuente, il confronto con le dichiarazioni presentate ed i versamenti effettuati, l'eventuale emissione degli avvisi di accertamento qualora ne ricorrano i presupposti di legge al fine di recuperare somme non versate spontaneamente dal contribuente e/o comminare sanzioni tributarie; in via esemplificativa, tali compiti consistono:
 - a. nell'elaborazione e nell'incrocio delle banche dati relative al catasto, alle dichiarazioni ed ai versamenti ICI, nei rapporti con il contribuente ed eventualmente con gli studi tecnici e commerciali;
 - b. nell'emissione degli eventuali avvisi di accertamento, nella loro notifica ai soggetti interessati, nel riscontro dei pagamenti effettuati a fronte degli avvisi notificati, nel recupero coattivo delle eventuali somme non versate.
2. Il Responsabile del Servizio Tributi, titolare di posizione organizzativa, è responsabile del procedimento amministrativo relativo all'attività di verifica in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, sottoscrive gli avvisi di accertamento, segue l'eventuale contenzioso in sede giudiziaria direttamente o in collaborazione con professionisti abilitati.



3. Per lo svolgimento dei compiti connessi all'attività di verifica indicati alle lettere a) e b) del precedente comma 1, il Responsabile del Servizio Tributi si avvarrà della collaborazione e del supporto tecnico-amministrativo di altri dipendenti dell'Ente assegnati al Servizio Tributi in possesso di adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche delle singole funzioni. Lo stesso, sentita l'amministrazione comunale, potrà avvalersi anche di soggetti esterni all'Ente, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti; in tal caso, le quote parti del fondo costituito ai sensi del successivo articolo 4 corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dal predetto personale dipendente dell'Ente, in quanto affidate a soggetti esterni all'organico dell'Ente medesimo, costituiscono economie.
4. L'attività di verifica così come definita al precedente comma 1 può essere svolta sia all'interno dell'orario di lavoro ordinario che al di fuori di esso.

Art. 4

Determinazione del compenso e costituzione del fondo relativo

1. L'ammontare del compenso incentivante è determinato annualmente in misura percentuale rispetto alle somme riscosse a seguito dell'attività di verifica, così come definita al precedente articolo 3, sulla base della griglia sotto riportata:

QUANTIFICAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE	
Somme riscosse a seguito dell'attività di verifica ICI dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno (criterio di cassa)	Percentuale sulle somme riscosse da destinare alla formazione del compenso incentivante
Fino a € 2.500,00	0
Da € 2.500,01 a € 25.000,00	10
oltre € 25.000,00	15

2. Le percentuali indicate vanno applicate per scaglioni; pertanto, per incassi fino ad € 2.500,00 non viene previsto alcun compenso, si prevede invece una percentuale del 10% per gli incassi compresi tra € 2.500,01 e 25.000,00 e del 15% per le somme riscosse oltre € 25.000,00.
3. Per somme riscosse si intende il totale degli introiti percepiti dal Comune di Ostra, a seguito dell'attività di verifica ICI, a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed altri oneri.
4. Il fondo viene imputato su uno specifico capitolo del bilancio preventivo e PAR di riferimento in via presuntiva sulla base dei dati storici e delle evoluzioni prevedibili rispetto agli importi che potranno essere incassati dal Comune di Ostra a seguito dell'attività di verifica ICI per l'anno di riferimento. Qualora il fondo risultasse insufficiente nel momento in cui viene fatta la quantificazione definitiva sulla base degli incassi reali, il compenso ulteriormente spettante verrà conguagliato in sede di liquidazione.



Art. 5

Modalità di ripartizione e di erogazione del compenso incentivante

1. Il fondo, costituito ai sensi del precedente art. 4 e fatto pari a 100, è ripartito per quote percentuali tra gli addetti all'Ufficio Tributi in base ai criteri di seguito riportati:

ATTIVITA' DEL SERVIZIO TRIBUTI	Quota percentuale di ripartizione del compenso in funzione delle attività
a) Attività propria del Responsabile del Servizio Tributi	55
b) Attività legata all'elaborazione delle banche dati ed ai rapporti con i contribuenti, gli studi tecnici e professionali	15
c) Attività connessa alla stampa degli avvisi di liquidazione e/o di accertamento, alla loro notifica, al riscontro dei pagamenti effettuati a fronte degli avvisi notificati ed al recupero coattivo delle eventuali somme non versate	10
d) Attività degli altri componenti dell'Ufficio Tributi che hanno collaborato alla verifica delle singole posizioni fiscali non sottoscrivendo gli atti relativi	20
TOTALE	100

2. Le quote parti del fondo corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dal predetto personale dipendente dell'Ente, in quanto affidate a soggetti esterni all'organico dell'Ente medesimo, costituiscono economie.
3. Qualora alle attività di cui alle lettere b) e c) concorrano congiuntamente più dipendenti, ivi compreso il Responsabile del Servizio Tributi, le percentuali corrispondenti vanno ripartite proporzionalmente tra gli aventi diritto in funzione del tempo dedicato al loro espletamento, sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio.
4. Il fondo, ripartito nei termini sopra indicati, viene erogato agli aventi diritto con il provvedimento di liquidazione del Responsabile del settore/servizio cui è stata assegnata la gestione delle relative risorse entro il mese di marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, sulla base di una nota-rendiconto dell'attività svolta presentata dal Responsabile del Servizio Tributi.

Art. 6

Norme finali e rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'esercizio finanziario in corso alla data di adozione da parte della Giunta Comunale, ed è valido fino all'adozione di successivo atto, determinato da modifiche e/o revisioni che si rendessero necessarie o in presenza di norme che modifichino l'attuale quadro legislativo di riferimento.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia, nonché alle norme contrattuali di riferimento.